



FIARC

Federazione Italiana Arcieri
Tiro di Campagna

Protocollo Patrocinio federale

Delibera del Consiglio Federale N.° 060/2015 del 24/10/2015.

SOMMARIO

Articolo 1 – Obiettivo.....	3
Articolo 2 – Definizione.....	3
Articolo 3 - Caratteristiche delle iniziative.....	3
Articolo 4 - Ulteriori concessioni.....	3
Articolo 5 - Le istanze di patrocinio.....	4
Articolo 6 - Procedura per il rilascio del patrocinio.....	4
Articolo 7 - Pubblicizzazione del patrocinio.....	4
Articolo 8 - Altri enti pubblici patrocinatori.....	4
Articolo 9 - Sponsor privati.....	5
Articolo 10 – Responsabilità.....	5
Articolo 11 – Autorizzazioni.....	5



Articolo 1. Obiettivo

- 1.1. La FIARC favorisce l'iniziativa dei suoi Comitati Regionali e delle sue Compagnie/Associazioni, per lo svolgimento di attività inerenti gli scopi statutari di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
- 1.2. Per il raggiungimento di tale scopo la FIARC si avvale dell'istituto del *patrocinio*.

Articolo 2. Definizione

- 2.1. Il *patrocinio* è attestazione di apprezzamento, adesione, sostegno e promozione a iniziative o manifestazioni ritenute meritevoli per le loro finalità, contenuti e modalità.
- 2.2. Le iniziative di cui al comma 2.1 devono avere significato e interesse per la FIARC.
- 2.3. Il *patrocinio* è concesso dal Presidente federale dopo approvazione del Consiglio Federale.

Articolo 3. Caratteristiche delle iniziative

- 3.1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il *patrocinio* della FIARC devono:
 - essere senza scopo di lucro;
 - essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei potenziali partecipanti;
 - garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.
- 3.2. Sono escluse dalla concessione di *patrocinio* le iniziative e le manifestazioni:
 - che palesemente non rappresentano le finalità della FIARC;
 - che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, a esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
 - che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative lesive dell'immagine della FIARC.

Articolo 4. Ulteriori concessioni

- 4.1. La concessione del *patrocinio* non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento della FIARC in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento *patrocinato* e con i contenuti dello stesso.



Articolo 5. Le istanze di patrocinio

- 5.1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dalla FIARC nella sua attività programmatica.
- 5.2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio della FIARC a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'articolo 2 devono essere indirizzate al Presidente federale.

Articolo 6. Procedura per il rilascio del patrocinio

- 6.1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta, posta elettronica o fax, domanda scritta almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. E' nella facoltà del Consiglio Federale prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
- 6.2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire al Consiglio Federale di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
 - la data della manifestazione;
 - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
 - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
 - l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti alla FIARC oltre al patrocinio;
 - ogni altra notizia utile.
- 6.3. Il Consiglio Federale - entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza - esamina la richiesta e dispone in merito.
- 6.4. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
- 6.5. Il Consiglio Federale verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

Articolo 7. Pubblicizzazione del patrocinio

- 7.1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre — in massima evidenza — su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa il logo e il nome FIARC e la dicitura «con il patrocinio della FIARC – Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna».
- 7.2. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con gli uffici federali.
- 7.3. L'utilizzo improprio del logo FIARC comporta la revoca del patrocinio.

Articolo 8. Altri enti pubblici patrocinatori

- 8.1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.



Articolo 9. Sponsor privati

9.1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dalla FIARC e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

Articolo 10. Responsabilità

10.1. La concessione del patrocinio non coinvolge la FIARC in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Articolo 11. Autorizzazioni

11.1. La concessione del patrocinio da parte della FIARC non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.

11.2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.





FIARC
Federazione Italiana Arcieri
Tiro di Campagna

Affiliata IFAA
International Field Archery Association



FIARC - Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna
Via Gianluigi Banfi 4 - 20142 Milano
Tel. 02.89.30.55.89 - Fax 02.89.30.21.06
segreteria@fiarc.it - amministrazione@fiarc.it - www.fiarc.it

